# REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI BISOGNO

Premessa	1
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 - Quadro normativo di riferimento	1
Art. 3 – Finalità	2
Art. 4 - Definizione dello stato di bisogno	3
Art. 5 - Destinatari	3
Art. 6 - Requisiti di accesso	4
Art. 7 - Servizio Sociale Professionale e Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)	4
Art. 8 - Compiti, Impegni e Responsabilità del Beneficiario nel Progetto Assistenziale Individualizzato	6
Art. 9 - Tipologia di interventi e modalità di erogazione	6
Art. 10 - Contributi economici ordinari continuativi	7
Art. 11 - Contributi straordinari una tantum per specifiche esigenze	7
Art. 12 - Sostegni indiretti al reddito familiare	8
Art. 13 - Voucher sociali	8
Art. 14 - Contributi previsti dal Protocollo d'Intesa ANCI-ANMIL	8
Art. 15 - Modalità di accesso	9
Art. 16 - Istruttoria della domanda	9
Art. 17 - Criteri di valutazione e di determinazione del contributo	9
Art. 18 - Commissione tecnica di valutazione	10
Art. 19 - Monitoraggio e verifiche	11
Art. 20 - Trattamento dei dati personali	11
Art. 21 - Azioni di rivalsa	12
Art. 22 - Accesso agli atti e informazioni	12
Art. 23 - Norme generali e di salvaguardia	12
Art. 24 - Disposizioni di adeguamento automatico	12

#### **Premessa**

Con il presente regolamento l'UTDA disciplina gli interventi di sostegno economico a persone e famiglie in situazione di bisogno in coerenza con le normative nazionali e regionali vigenti al fine di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Le prestazioni di sostegno economico sono quindi inserite nella rete degli interventi e servizi alla persona in ambito sociale quali unità d'offerta sociale a favore dei cittadini.

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi:

- integrazione: l'intervento di sostegno economico previsto nel presente regolamento è una delle misure di contrasto delle situazioni di bisogno che, in quanto fenomeno multidimensionale e complesso, è solo in parte affrontabile attraverso il trasferimento di risorse economiche. Gli interventi economici propri dei servizi sociali si debbono infatti connettere con le politiche sociali più ampie: per la casa, per il lavoro, per la formazione e l'educazione e attivando sinergie con la comunità locale in tutte le sue espressioni per il perseguimento dell' obiettivo di costruzione di un welfare locale delle opportunità;
- **prevenzione**: intervenire sul disagio, prima che questo si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere evitando la "cronicizzazione assistenziale";
- promozione e attivazione delle risorse individuali/familiari: il sostegno economico si colloca all'interno di un percorso che mira ad attivare le risorse delle persone valorizzando e riconoscendo le sue potenzialità e possibilità non appiattendo l'intervento dei servizi sociali a mera redistribuzione economica;
- **uniformità ed equità**: di trattamento dei cittadini e di valutazione della condizione di bisogno.

# Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, della legislazione nazionale regionale vigente e nel rispetto dello Statuto dell'UTDA, gli interventi di sostegno economico erogati dall'Unione a favore delle persone singole e delle famiglie.

Per sostegno economico si intende sia un'erogazione in denaro, sia l'accesso alla fruizione di beni materiali, titoli sociali, pagamenti diretti al fornitore (canalizzati) di bollette e/o fatture per servizi intestati alla persona richiedente il sostegno o a suo familiare convivente.

# Art. 2 - Quadro normativo di riferimento

Le disposizioni normative a cui il presente regolamento fa riferimento, sono le seguenti: Costituzione italiana (artt.3,23 e 38);

- Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- DPCM 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- Legge Regionale n.2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede interventi e servizi del sistema integrato volti tra l'altro a rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- Decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, DPCM 159/2013, DM 7 novembre 2014 che definiscono i criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate attraverso la determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 12;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni;
- Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (New York, 20 novembre 1989) stipulata dall'Onu e resa esecutiva in Italia con l'art. 40 della legge 27 maggio 1991 n.176;
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Lanzarote, 25 ottobre 2007) ratificata in Italia con L. 1 ottobre 2012, n.172;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011) ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 27 giugno 2013;
- legge regionale n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni";
- legge 4 maggio 1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori ", così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 ad oggetto "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.

#### Art. 3 - Finalità

Attraverso gli interventi di sostegno economico - di cui al presente Regolamento - si intende tutelare organicamente la dignità delle persone che si trovano in uno stato di bisogno, garantendo ad esse i mezzi sufficienti per soddisfare le esigenze primarie in qualsiasi fase dell'esistenza, con particolare attenzione alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, delle persone non autosufficienti, dei soggetti a rischio o in condizioni di esclusione sociale. Ogni intervento prevede un percorso personalizzato e dovrà avere caratteristiche e dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di situazioni di difficoltà e precarietà, derivanti da stati di indigenza e di disagio sociale, permanente o contingente.

Il sostegno economico si prefigge, nel rispetto della persona e della sua dignità, di favorire il superamento delle situazioni di bisogno e di contrastare l'esclusione sociale, di agevolare la costruzione di percorsi di autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli, concorrendo al superamento dello stato di indigenza, stimolando l'autonomia e l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

A tal fine nello sviluppo dei progetti assistenziali individualizzati (P.A.I.) dovranno sempre essere sollecitate ed acquisite, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità, anche residue, di promuovere la propria autonomia da parte della persona o della famiglia richiedenti il sostegno. Infatti l'intervento di sostegno economico viene definito consensualmente tra il Servizio Sociale e la persona /nucleo familiare in stato di bisogno nell'ambito di un progetto partecipato e di un "patto", di cui all'art 8, in cui vengono definite le responsabilità e gli impegni dei richiedenti il sostegno in

una ottica di riconoscimento della dignità della persona e di valorizzazione delle sue risorse.

Gli interventi di sostegno economico si inseriscono inoltre nell'ambito di un più ampio progetto di integrazione e inserimento sociale che necessita di sinergie di più istituzioni e in particolare del terzo settore e del coinvolgimento, attraverso forme di collaborazione, della comunità locale in tutte le sue espressioni.

In questo quadro il Servizio sociale si fa promotore del dialogo sociale, della concertazione e della collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati, in particolare coinvolgendo i soggetti non lucrativi, le parti sociali in quanto Gli interventi di sostegno economico sono una delle misure di contrasto della povertà che, come fenomeno multidimensionale ecomplesso, è solo in parte affrontabile attraverso il trasferimento di risorse economiche.

Gli interventi di sostegno economico dovrà inoltre rispettare i criteri di uniformità ed equità di trattamento e di valutazione della condizione di bisogno.

Il presente Regolamento prende in considerazione, ai fini della quantificazione del sostegno economico, il più articolato sistema delle prestazioni economiche erogate da altri Enti pubblici e privati a favore dei singoli e delle famiglie richiedenti il sostegno, in un'ottica di sussidiarietà e di lavoro di rete.

## Art. 4 - Definizione dello stato di bisogno

Si definisce "stato di bisogno" la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime di tutti i suoi membri, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere ai sensi degli articoli da 433 a 448 del codice civile, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale del soggetto a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze che possano comportare rischio di emarginazione per il singolo o per l'intera famiglia;
- d) esistenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

#### Art. 5 - Destinatari

Sono destinatari potenziali degli interventi di cui al presente Regolamento, le persone e i nuclei familiari residenti nei Comuni dell'UTDA che si trovino in uno stato di bisogno e/o di disagio socio-economico di cui al precedente articolo.

Nello specifico gli interventi sono rivolti a:

- Cittadini italiani residenti nel Comuni dell'UTDA
- Cittadini comunitari residenti nel Comuni dell'UTDA
- Cittadini stranieri residenti, non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità
- Apolidi, richiedenti asilo e titolari di una qualsiasi forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale, residenti nel territorio UTDA.

Nel caso di persona o nucleo familiare non residente e occasionalmente presente sul territorio UTDA, che si trovi in un particolare e indifferibile stato di bisogno, emarginazione o indigenza, è possibile derogare a quanto stabilito al primo comma, limitatamente all'attivazione degli interventi destinati al superamento della sola emergenza.

Nel caso di persona o nucleo familiare non residente che necessiti di ulteriori interventi, viene interpellato il Comune di provenienza, perché assuma un preventivo e formale impegno di spesa,

finalizzato a rifondere l'UTDA del costo dell'intervento attivato.

## Art. 6 - Requisiti di accesso

Possono accedere agli interventi sostegno economico di cui al presente regolamento le persone e i nuclei familiari di cui all'art. 5, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1- Valore ISEE, sia standard che corrente in corso di validità, non superiore ad euro 10.000,00
- 2- sussistenza di uno stato di bisogno accertato dai Servizi Sociali dell'UTDA attraverso adeguate indagini e analisi delle condizioni soggettive ed oggettive della persona, del suo nucleo familiare e della rete parentale con particolare riferimento ai parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. da 433 a 448 del codice civile.

L'accertamento dello stato di bisogno si realizza tramite il servizio sociale professionale con correttezza metodologica e rispetto della privacy.

3- non titolarità di diritti di proprietà (compresa la nuda proprietà), usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ad eccezione dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede la persona e/o il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

Non preclude l'accesso ai contributi:

- la titolarità di una quota non superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in cui non risiede la persona e/o il nucleo familiare richiedente
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia
- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente all'UTDA l'avvenuta rimessione in pristino (il ripristino dell'agibilità) del medesimo alloggio
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c..

# Art. 7 - Servizio Sociale Professionale e Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)

Gli interventi di sostegno economico si inseriscono nell'ambito di una più complessiva presa in carico della situazione familiare e vengono definiti all'interno di un progetto assistenziale individualizzato (PAI) finalizzato al superamento dello stato di bisogno o alla sua riduzione.

L'Assistente sociale del Servizio sociale UTDA viene individuata come figura professionale competente e responsabile per la formulazione, attraverso il P.A.I., di proposte progettuali che contemplino e motivino l'erogazione economica.

L'Assistente sociale, attraverso l'indagine sociale e avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono caratteristici (es. colloquio, visita domiciliare, raccolta di informazioni presso altri servizi, raccolta di documentazione...), provvede alla elaborazione del PAI attraverso un percorso di norma articolato in diverse fasi:

- a. **Valutazione preliminare**, effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. Tale valutazione può richiedere più incontri, l'eventuale visita domiciliare, il coinvolgimento di familiari/parenti se esistenti e tutto quanto ritenuto utile e necessario alla valutazione.
  - In particolare l'assistente sociale raccoglie informazioni sulla rete parentale e informa il

richiedente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 a 448 del codice civile. L'assistente sociale, in accordo e su autorizzazione del richiedente, può valutare l'opportunità di convocare i familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 438 del codice civile, allo scopo di verificare la possibilità di un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero l'assunzione diretta di impegno nel far fronte alle necessità economiche del congiunto.

Il rifiuto da parte del richiedente di coinvolgere i civilmente obbligati, qualora sia ritenuto necessario dalla assistente sociale, è di norma un motivo di esclusione dal contributo economico.

In tale fase vengono esaminate le possibilità di superamento e/o contenimento del bisogno mediante l'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale, compresa l'attivazione di benefici economici pubblici (erogati da Comuni, Regione e Stato) non normati dal presente Regolamento, quali, a titolo di esempio: assegno di maternità, assegno di cura per persone anziane e disabili, fondo locazione affitto, esenzione farmaci e ticket sanitari, bonus energia, social card, sconti su tariffe di vario genere, riconoscimenti dell'indennità di disoccupazione, riconoscimento della pensione di invalidità civile, inabilità al lavoro, indennità di accompagnamento, ecc..

- b. predisposizione del progetto assistenziale, condiviso e sottoscritto dal richiedente nel quale prevedere l'eventuale assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno (Art. 8);
- **c. raccolta della domanda di sostegno economico** del richiedente completa di documentazione di cui all'art. 14;
- **d. presentazione del PAI** con eventuale proposta di sostegno economico alla Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 18;
- e. **verifica periodica** degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare e degli esiti dell'intervento.

Nella elaborazione del PAI l'assistente sociale provvede a coinvolgere ed attivare le risorse del territorio, e il particolare la rete del volontariato e del terzo settore, in un'ottica di rete e di lavoro di comunità. In particolare il volontariato e l'associassimo locale svolge infatti un importate ruolo sia nell'ambito del progetto assistenziale individuale, sia piu' in generale nei progetti di sviluppo di comunità.

La proposta di sostegno economico viene quindi formulata sulla base di un progetto personalizzato (P.A.I.), condiviso con il richiedente e dallo stesso sottoscritto, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico e comunque con durata non superiore a mesi 6, al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza o meno delle condizioni di bisogno.

Il progetto personalizzato (PAI) deve esplicitare:

- la situazione di bisogno;
- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione dell'intervento;
- eventuali compiti, impegni e responsabilità del richiedente sostegno economico
- la durata dell'intervento;
- l'ammontare del sostegno economico e la modalità di erogazione;
- la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.

# Art. 8 - Compiti, Impegni e Responsabilità del Beneficiario nel Progetto Assistenziale Individualizzato

Il progetto assistenziale individualizzato (PAI) è prioritariamente orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia e può prevedere l'assunzione di specifici impegni da parte del soggetto beneficiario che vengono concordati con l'assistente sociale competente e formalizzati all'interno del PAI attraverso un apposito "patto" da sottoscrivere e rispettare.

Tali impegni possono riguardare:

- la sfera personale/familiare: (es. partecipazione a gruppi di sostegno per la gestione delle risorse economiche familiari...),
- la situazione lavorativa (es. accessi al centro per l'impiego, redazione curriculum vitae e presentazione nei vari contesti lavorativi, svolgimento di tirocini formativi, socio-educativo, di reinserimento lavorativo, progetti di formazione, orientamento ed avvio al lavoro ... promossi dagli Enti preposti, sulla base dei specifici requisiti fissati dai relativi regolamenti),
- la situazione sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi sanitari specialistici....),
- la sfera relazionale (es. attività di volontariato per fini di utilità sociale presso associali del territorio, promozione di contatti con volontari e reti di prossimità.....),
- ogni altra azione proposta dal Servizio Sociale tesa ad agevolare la graduale autonomia e i percorsi di reinserimento sociale.

L'intervento di sostegno economico viene sospeso in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti dal beneficiario salvo che l'inadempimento non derivi da cause a lui non imputabili. La decisione circa la non sospensione viene assunta dal Dirigente competente su relazione dell'assistente sociale responsabile del caso con proprio provvedimento.

#### Art. 9 - Tipologia di interventi e modalità di erogazione

Le tipologie di sostegno economico sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- Contributi economici ordinari continuativi: sono erogati per periodi di tempo stabiliti e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del piano assistenziale individuale (PAI). Sono erogati prioritariamente attraverso pagamenti diretti al fornitore (canalizzazione) di spese definite dal PAI e/o attraverso Voucher sociali continuativi spendibili presso fornitori convenzionati.
- 2. Contributi economici straordinari per specifiche esigenze: sono erogati sotto forma di un contributo una tantum e finalizzati al superamento di una situazione imprevista e/o di particolare gravità. Sono erogati preferibilmente attraverso pagamenti diretti al fornitore (canalizzazione) di spese definite dal PAI e/o attraverso Voucher sociali spendibili presso fornitori convenzionati.
- 3. Sostegni indiretti al reddito familiare: riguardano l'erogazione di beni e/o servizi di prima necessità alle famiglie in stato di bisogno realizzate attraverso specifici progetti locali di contrasto alla povertà sviluppati in collaborazione con il Terzo settore e altri soggetti del territorio. I singoli progetti locali attivati definiscono le tipologie di sostegno, i criteri e le modalità di funzionamento.

I sostegni economici di cui al presente Regolamento si intendono assegnati al nucleo familiare;le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte alla valutazione della complessiva situazione socio-economica familiare.

#### Art. 10 - Contributi economici ordinari continuativi

Per Contributi economici ordinari continuativi si intendono i contributi che vengono erogati per:

- integrare il reddito di nuclei familiari o persone sole in condizioni socio-economiche che non consentano il soddisfacimento dei bisogni fondamenti di vita per la presenza di gravi malattie, età avanzata, condizioni di solitudine, estrema marginalità, totale mancanza di reti familiari, presenza di figli minori: **CONTRIBUTI ORDINARI PERIODICI.**
- sostenere temporaneamente progetti assistenziali personalizzati in cui il contributo economico si colloca come uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto, concordato con il richiedente, e teso al raggiungimento dell'autonomia. L'erogazione del contributo personalizzato è un intervento per sua natura di carattere temporaneo e rappresenta uno strumento importante nel quadro del lavoro sociale professionale, soprattutto a sostegno del raggiungimento degli obiettivi definiti nel PAI: **CONTRIBUTI ORDINARI TEMPORANEI.**

Il PAI, concordato e sottoscritto dal beneficiario, deve contenere con chiarezza gli obiettivi ed i tempi previsti per il loro raggiungimento, gli impegni e le responsabilità assunti dal cittadino come indicato all'art. 8, i modi ed i tempi diverifica.

Tali contributi ordinari, sia periodici che temporanei, definiti nel PAI di cui all'Art.7 predisposto dal servizio sociale professionale, sono erogati per massimo 6 mesi rinnovabili, con verifica, per ulteriori mesi 6.

L'ammontare del contributo economico viene proposto dall'assistente sociale che elabora il PAI. Il contributo economico continuativo deve essere preferibilmente canalizzato e può essere erogato anche sotto forma di vouchers di cui all'art. 13.

# Art. 11 - Contributi straordinari una tantum per specifiche esigenze

I contributi straordinari una tantum per specifiche esigenze mirano a fronteggiare eventi eccezionali e/o necessità particolari, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno. Possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi economici ordinari e sono erogati a fronte di bisogni particolari e con finalità specifiche definiti nel PAI.

Rientrano in questa categoria di contributi anche i **Contributi economici indifferibili ed urgenti** da erogarsi anche sulla base di una istruttoria sommaria in considerazione della indifferibilità assoluta dell'intervento di sostegno economico per situazioni di urgenza e quelli rivolti a persone o nuclei non residenti e occasionalmente presenti sul territorio UTDA. In questo ultimo caso è consentita l'erogazione di una prestazione sufficiente a far fronte alle esigenze primarie e con lo scopo di consentire all'interessato di raggiungere il proprio Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale (es. pagamento biglietto trasporto, pasto, pernottamento ecc......). Il Servizio Sociale UTDA dovrà segnalare al Comune di residenza l'eventuale situazione di disagio della persona, anche per il recupero delle eventuali somme anticipate.

Sono di norma ammesse al contributo:

- bollette /fatture per utenze acqua, luce, gas ;
- spese relative all'abitazione (affitto, condominio...)
- spese per bisogni sanitari qualora non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e su presentazione di prescrizione medica;
- spese di trasporto essenziali (es. trasporto scolastico, trasporto luoghi di cura...;
- spese straordinarie relative all'accudimento dei figli;
- ogni altra spesa valutata necessaria e quindi ammissibile dall'Ass. sociale;

Ogni spesa per la quale si richiede il contributo, dovrà essere debitamente documentata dal richiedente.

L'ammontare del contributo economico viene proposto dall'assistente sociale che elabora il PAI o che ha in carico la situazione di urgenza ed emergenza.

Il contributo economico straordinario deve essere preferibilmente canalizzato e può essere erogato anche sotto forma di voucher di cui all'art. 13.

## Art. 12 - Sostegni indiretti al reddito familiare

Per sostegni indiretti si intendono quei progetti di contrasto alla povertà che sostengono le famiglie in stato di disagio attraverso la erogazione di beni e di servizi di prima necessità.

Rientrano in questa tipologia le esperienze dei social markets, i progetti di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e altre progettualità locali sviluppate in collaborazione con il Terzo settore e altri Soggetti del territorio.

L'assistente sociale nella predisposizione del PAI individua le tipologie di sostegni indiretti da attivare, e sono erogati per massimo di 12 mesi, con verifica semestrale.

#### Art. 13 - Voucher sociali

I vouchers sociali sono titoli sostitutivi di prestazioni economiche erogati sotto forma di "buoni acquisto" spendibili, da parte dei soggetti beneficiari, presso una rete di esercizi commerciali presenti sul territorio dell'UTDA individuati mediante le procedure di selezione previste dalla normativa vigente.

Il Voucher è un titolo nominativo, consente di acquistare prodotti di prima necessità presso esercizi accreditati, il cui elenco è fornito al richiedente, e rappresenta una modalità di erogazione sia dei contributi ordinari che di quelli straordinari.

I vouchers sono spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche:

- Prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche;
- Buoni pasto;
- Prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei generi da maquillage;
- Prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- Prodotti parafarmaceutici e farmaci da banco;
- Spese sanitarie /riabilitative ( acquisto occhiali, ecc.);
- Articoli di cancelleria e cartoleria, a garanzia del diritto allo studio.

L'importo del voucher, varia sulla base della valutazione da parte dell'assistente sociale della situazione socio-economica, dei componenti del nucleo e delle difficoltà contingenti sulla base del programma assistenziale individualizzato.

# Art. 14 - Contributi previsti dal Protocollo d'Intesa ANCI-ANMIL

In riferimento al PROTOCOLLO D'INTESA ANCI-ANMIL, che viene sottoscritto annualmente, vengono erogati contributi scolastici per i figli o gli orfani di invalidi sul lavoro oppure contributi straordinari per soggiorni per cure climatiche e termali dei grandi invalidi, assegni di disoccupazione involontaria per gli invalidi del lavoro, per le vedove di caduti sul lavoro o deceduti per malattie professionali riconosciute dall'INAIL in sede di reversibilità.

I requisiti per l'accesso, la documentazione necessaria, gli importi dei contributi da erogare e i tempi di erogazione sono specificati nel Protocollo d'Intesa stesso.

# Art. 15 - Modalità di accesso

Le persone sole e i nuclei familiari aventi titolo ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, che intendono accedere agli interventi di sostegno economico, devono rivolgersi al Servizio sociale nella sede comunale di residenza.

L'assistente sociale competente per territorio provvede alla redazione del PAI, secondo il percorso e le modalità indicate all'art. 7 e la domanda di sostegno economico viene formulata all'interno del progetto personalizzato.

Tale domanda viene redatta dal richiedente su specifico modulo predisposto e fornito dal servizio sociale e viene inserita all'interno del PAI

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti necessari per la valutazione:

- ISEE standard o corrente in corso di validità
- provvidenze economiche qualsiasi titolo percepite e non dichiarate ai fini Isee.(disoccupazione, Assegni Mat e Nucleo familiare, fondo affitto...)
- documentazione a sostegno della richiesta (bollette, affitto, preventivi di spesa..)
- Iscrizione Centro per l'impiego per le persone abili al lavoro
- Certificazioni sanitarie
- Documento di identità (C.I. o passaporto)
- titolo di soggiorno per gli extracomunitari
- Ultime 3 buste paga
- Contratto affitto
- ogni altra documentazione utile alla valutazione/istruttoria richieste dalle assistenti sociali

Nell'istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare con indicazione delle persone tenute agli alimenti ai sensi degli artt. da 433 a 448 del codice civile

#### Art. 16 - Istruttoria della domanda

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di sostegni economici ed è accertato dall'Assistente Sociale attraverso l'indagine sociale avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono caratteristici, nonché, se necessario, dalle informazioni ritenute necessarie, reperite anche attraverso accertamenti e/o indagini effettuati dalla Polizia Municipale.

Il Servizio sociale può inoltre avvalersi, per l'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente, della collaborazione della Guardia di Finanza; ulteriori elementi di verifica possono derivare dai controlli effettuabili per l'accertamento dell'ISEE, nonché attraverso l'accesso ad apposite banche dati (es. SIATEL, INPS, AGENZIA ENTRATE-SISTER ecc.)

Le dichiarazioni sostitutive che riportano un valore ISEE uguale a 0 devono essere accompagnate da Dichiarazione Sostitutiva Di Atto Di Notorietà in cui vengono dichiarate le fonti e i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento.

Per la determinazione del sostegno economico si tiene conto della situazione economica che si evince dall'ISEE standard o corrente, nonché fonti di reddito da non dichiarare in sede fiscale ma che concorrono al benessere della persona e/o del suo nucleo familiare.

# Art. 17 - Criteri di valutazione e di determinazione del contributo

La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale, responsabile del caso, il quale opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili

e delle disponibilità economiche all'uopo destinate.

I criteri chiamati ad orientare le valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo le linee guida e i criteri di valutazioni indicate di seguito ed in particolare:

- Condizione Soggettiva familiare: numero componenti, età, provenienza, stato civile, scolarità, situazione occupazionale, condizioni psico fisiche ed eventuali problematiche sanitarie, grado di autonomia sociale, situazione convivenza familiare, presenza di eventuali famigliari tenuti a garantire gli alimenti, con particolare attenzione ai nuclei con figli minori soprattutto se monogenitoriali;
- Condizione Abitativa: tipo di abitazione, titolo di godimento, procedure di sfratto, inidoneità (anti igienicità, incuria da parte dei componenti del nucleo, sovraffollamento...), rischio di interruzione delle utenze (energia elettrica, acqua, gas); assegnazione alloggio ERP/ERS;
- Situazione sociale di contesto e condizioni ambientali: assenza di rete primaria o secondaria di supporto; eventi critici legati alla presenza di familiari in carico ai servizi territoriali; situazioni di isolamento o difficoltà ad integrarsi sul territorio; assenza di risorse personali o del nucleo, spendibili per l'acquisizione dell'autonomia lavorativa ed economica (es. età, patologie...); relazioni problematiche o conflittuali tra i componenti del nucleo; presenza di uno o più componenti con gravi fragilità personali (dipendenza da alcool o sostanze, grave disabilità...).
- Situazione economica: ISEE, reddito effettivamente disponibile, spese relative al reale mantenimento del nucleo, eventuali esposizioni economiche pregresse;
- Altro: ulteriori elementi conoscitivi raccolti dall'operatore utili per la valutazione globale della situazione.

Il reddito effettivamente disponibile del beneficiario comprende qualsiasi tipo di entrata (pensione, o rendita, inclusa la tredicesima mensilità, assegno di accompagnamento, ammortizzatori sociali, sussidi e contributi, assegni di maternità, assegni per il nucleo, etc.).

Nelle spese reali sostenute per il mantenimento del nucleo sono considerate le spese indispensabili di tipo sanitario, socio-assistenziale, scolastico (abitazione, alimenti, mobilità, utenze, etc.).

#### Art. 18 - Commissione tecnica di valutazione

Ai fini della corretta gestione degli interventi di sostegno economico è individuata la Commissione tecnica di valutazione che provvede alla corretta ed omogenea applicazione del presente Regolamento.

Ha il compito di esaminare e valutare i Progetti Assistenziali Individualizzati predisposti dagli assistenti sociali e le relative richieste di beneficio economico corredate di tutta la documentazione prevista, e di esprimere in merito pareri favorevoli o contrari.

La commissione tecnica di valutazione è presente in ogni Unità territoriale ed è composta dal Responsabile del servizio sociale dell'Unità territoriale/Coordinatori di Area e dalle assistenti sociali dell'Area coinvolta. L'Assistente sociale di riferimento del caso, che ha predisposto il Progetto Assistenziale Individualizzato e la richiesta di beneficio economico, non partecipa alla decisione della Commissione tecnica di valutazione in relazione al caso di cui è responsabile.

La Commissione tecnica di valutazione si riunisce di norma a cadenza mensile e redige un verbale delle valutazioni con natura provvedimentale che viene trasmesso al Dirigente del Settore dei Servizi Socio Sanitari.

In caso di carenza di istruttoria o di insufficienza della documentazione allegata, le proposte sono rinviate dalla Commissione all'assistente sociale di riferimento, per gli adempimenti del caso.

Al procedimento Amministrativo di Sostegno economico si applica il regolamento dei Procedimenti Amministrativi approvato con deliberazione della Giunta dell'UTdA n° 19 del 10/07/2013 e, in particolare:

- al cittadino richiedente sarà inviata la comunicazione di assegnazione o di diniego dell'intervento di sostegno economico, quale comunicazione di conclusione del procedimento, entro il termine di 180 giorni dalla data di protocollo della domanda.
- il rinvio della Commissione all'Assistente sociale di riferimento della proposta per il recupero di ulteriore documentazione di cui al comma precedente, interrompe i termini di conclusione del procedimento per massimo 30 giorni (art. 5, comma 10 del citato Regolamento dei Procedimenti amministrativi).
- -la preventiva comunicazione all'utente dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di intervento di sostegno economico, sospende il decorso dei termini di massimo 10 gg dal ricevimento della comunicazione da parte dell'utente (art. 8, comma 4 del vigente regolamento dei procedimenti amministrativi)
- entro i 10 gg dal ricevimento da parte dell'utente della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di intervento di sostegno economico, lo stesso utente può presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente corredate da documenti (art. 8, comma 2 del vigente regolamento dei procedimenti amministrativi.

In situazioni eccezionali, particolarmente gravi e problematiche per le quali non è possibile attivare interventi attenendosi ai criteri definiti nel presente regolamento, il Dirigente del settore , su proposta della Commissione Tecnica di valutazione, può disporre l'erogazione di sostegni economici in deroga al regolamento con proprio apposito provvedimento. Il Dirigente del Settore dei Servizi Socio Sanitari redige semestralmente un elenco dei sostegni economici erogati in deroga al presente regolamento e provvede alla trasmissione dello stesso alla Giunta dell'Unione e al Responsabile dell'Anticorruzione.

# Art. 19 - Monitoraggio e verifiche

Il Servizio Sociale ha il compito di dare attuazione all'esecuzione delle norme del presente regolamento e di attivare gli strumenti organizzativi necessari per consentire la tempestività ed efficacia degli interventi di sostegno economico.

Per tutta la durata dell'erogazione degli interventi di sostegno economico previsti nel presente regolamento, il Responsabile del Servizio Sociale disporrà tramite i suoi uffici, con la collaborazione delle Assistenti Sociali, il monitoraggio e la verifica sulla regolare erogazione dei benefici ed in particolare sulla persistenza dei presupposti dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l'adozione del provvedimento assistenziale, con l'obbligo di assumere atti motivati di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.

Il Servizio Sociale si riserva la facoltà di richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini di valutare la veridicità delle informazioni fornite.

# Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è da ritenersi obbligatorio per fruire del servizio. Ai sensi della normativa vigente, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento alle attività oggetto del presente regolamento, sono da intendersi di rilevante interesse pubblico, e pertanto si ritiene autorizzato anche il trattamento di dati sensibili e giudiziari come individuati dalla normativa vigente. E' fatta salva la comunicazione dei dati eseguita in adempimento ad obbligo di legge o quando è necessaria per lo svolgimento del servizio oggetto del presente regolamento.

#### Art. 21 - Azioni di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso benefici economici di cui al presente Regolamento, sulla base di dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, sono punibili per legge ai sensi dell'articolo 496 del Codice Penale. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere all'UTdA, a effetto di rimborso, l'intera somma indebitamente percepita al momento del ricevimento dell'atto di revoca o modifica degli interventi di sostegno economico di cui all'art. 19.

Il Dirigente del Settore Servizi Socio-sanitari predispone quanto necessario al recupero anche coattivo della somma, secondo i Regolamenti vigenti in materia.

# Art. 22 - Accesso agli atti e informazioni

I richiedenti hanno diritto di accesso agli atti ed alle informazioni relative alle istruttorie che li riguardano, in coerenza con la normativa vigente.

#### Art. 23 - Norme generali e di salvaguardia

Tutti gli interventi di sostegno economico descritti nel presente regolamento possono essere erogati direttamente al titolare o quietanzati a terzi su proposta della commissione di valutazione, se tale modalità è indicata nella proposta dell'assistente sociale referente che ha acquisito il consenso del richiedente.

#### Art. 24 - Disposizioni di adeguamento automatico

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge o di regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.